TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ

Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **881/2018** promossa da:

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.P.A. (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. …e dell'avv…., elettivamente domiciliato in CORSO …presso il difensore avv. …

ATTORE

contro

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv…., elettivamente domiciliato in VIA ..RIMINI presso il difensore avv. …

Y (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv…., elettivamente domiciliato in VIA …RIMINI presso il difensore avv. …

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso all'udienza, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18/2020 disposta con provvedimento del 12.08.2021, del giorno 15 settembre 2021 ed in particolare come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni telematicamente depositati da entrambe le parti in data 10.09.2021.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese s.p.a. (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche sono BAC o creditore o banca) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, X (di seguito anche solo debitore) e Y (di seguito anche solo terzo), al fine di ottenere, per le ragioni meglio descritte in atto di citazione, e qui solo sinteticamente riportate, in via principale, la declaratoria di inefficacia relativa ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico del 2.03.2017 rogato dal Notaio, dott. Stefano Ripa, trascritto in data 30.03.2017 presso l'Ufficio del Territorio di Forlì al Reg. Gen. 5351 ed al Reg. Part. 3242, con cui X , in esecuzione degli accordi patrimoniali assunti in sede di divorzio con l'ex coniuge Y , ha trasferito in favore di quest'ultima i beni immobili ivi meglio indicati, con conseguente declaratoria di nullità della trascrizione di detto atto; in via subordinata, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta del predetto atto pubblico del 2.03.2017, con conseguente declaratoria di nullità della trascrizione di detto atto; in ogni caso, con vittoria di spese di lite.

In particolare, parte attrice deduceva a) di essere creditrice nei confronti di X , in qualità di fideiussore della società SA.FE. s.r.l. in relazione al saldo debitorio risultante dalla revoca dei

rapporti bancari in essere - con andamento irregolare e proteso di cambiali insolute -, in forza del decreto ingiuntivo n. 515/2016 emesso dal Tribunale di Forlì, notificato all'ingiunto in data 16.05.2016 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 29.04.2017 emessa nell'ambito del giudizio di opposizione; b) che X nella consapevolezza di arrecare un danno alle ragioni di credito della banca ha posto in essere atti di diposizione del proprio patrimonio in pregiudizio dei creditori, trasferendo l'intero patrimonio immobiliare alla ex moglie Y , in esecuzione degli accordi dell'ambito del procedimento di divorzio; c) che già in data 11.01.2017, X e Y , ciascuno per la propria quota di comproprietà, avevano trasferito in favore della società Erwidcol Financial Service s.p.a. con sede presso la Repubblica di San Marino immobili meglio identificati in atti, concessi poi dal compratore in locazione finanziaria in favore dello stesso X ; d) che X , successivamente all'intervenuto divorzio, seppur abbia formalmente stabilito la propria residenza presso la Repubblica di San Marino, Dogana, via Cesare Cantù n. 89, ha continuato a coabitare con Y per la residenza di quest'ultima in San Pascoli, via Leopoldo Tosi, n. 52; e) che l'atto pubblico di trasferimento immobiliare espressamente precisava l'assenza di pagamento di alcun corrispettivo e che in ogni caso, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, nel caso di ritenuta qualificazione dell'atto a titolo oneroso, sussiste la consapevolezza dell'evento dannoso in capo al terzo Y alla luce dei rapporti tra le parti meglio descritti in atto di citazione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 7.11.2018, si costituivano X e Y , che preliminarmente eccepivano sia la carenza di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del giudice italiano Tribunale di Forlì, deducendo che in tema di azione revocatoria, la competenza per territorio dev'essere determinata sulla base dei criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. previsti per la materia delle obbligazioni e che l'obbligazione di garanzia a favore della banca è sorta a San Marino, sia la pregiudizialità necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dell'opposizione a decreto ingiuntivo recante n. R.G. 2830/2016, con conseguente richiesta di sospensione del presente giudizio.

Quanto al merito, parte convenuta eccepiva la carenza di prova in ordine ai presupposti alle azioni attoree di simulazione e di revocatoria ordinaria medesimo, affermando che il trasferimento immobiliare è intervenuto in forza degli accordi assunti dalle parti nell'ambito della causa di separazione consensuale omologata/divorzio e che X aveva un obbligo giuridico di mantenimento della moglie nascente dalla causa di separazione/divorzio, quindi essendo disoccupato e non avendo altri mezzi per adempiere agli obblighi assunti, ha dovuto disporre del proprio patrimonio immobiliare. Inoltre, parte convenuta contestava l'assenza di *scientia damni* tanto in capo al fideiussore, convinto che i problemi finanziari della società si sarebbero risolti, alla luce della corrispondenza intercorsa tra l'amministratore della SA.FE s.r.l. e la banca, quanto in capo all'*ex* moglie che non ha mai avuto alcun ruolo nella società amministrata dall'*ex* marito X , vivendo peraltro i due coniugi da anni come separati in casa.

Pertanto, parte convenuta in via pregiudiziale, domandava la declaratoria di pregiudizialità del procedimento civile n. di R.G. …e, per l'effetto, di disporre la sospensione del giudizio; in via principale, in rito, la declaratoria di carenza di giurisdizione in capo al giudice italiano in favore del Tribunale della Repubblica di San Marino e, nel merito, il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese.

All'udienza del 21.11.2018, il giudice, sentite le arti e verificata la regolarità del contraddittorio; assegnava, come da richiesta, alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

Le parti provvedevano, poi, a depositare le rispettive memorie istruttorie.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 5 del 21.03.2019, la causa veniva poi assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal 5.04.2019.

Con ordinanza del 2.07.2019, a scioglimento della riserva assunta, il giudice rilevava che le questioni preliminari sollevate da parte convenuta possono essere decise unitamente al merito e ammetteva e non ammetteva le prove richieste da parte attrice, nei limiti di cui in motivazione, fissando udienza al giorno 1.04.2020 per gli interrogatori formali delle parti convenute.

Con decreto n. 11 del 23.03.2020, il Presidente del Tribunale differiva d'ufficio ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 l'udienza istruttoria calendarizzata per il giorno 1.04.2020, al giorno 1.10.2020.

All'udienza del 1.10.2020, Y e X rendevano interrogatorio formale e all'esito, il giudice, ritenuta dunque la causa matura per la decisione e dando atto del carico del ruolo e della necessità, in conformità al piano di gestione dell'arretrato, di trattenere in decisione i fascicoli più risalente iscrizione al ruolo (2015, 2016 e 2017), fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 15.09.2021.

Con decreto del 12.08.2021, visti gli artt. 36 d.l. n. 23 del 8.04.2020 e 83 d.l. n. 18 del 17.03.2020, come convertito con modificazioni dalla 1. n. 27 del 24.04.2020 e come integrato dall'art. 3 del d.l. n. 28 del 30.04.2020, il giudice confermava l'udienza già fissata per il giorno 15.09.2021 e ne disponeva lo svolgimento in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020.

All'udienza del 15.09.2021, svoltasi unicamente con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.

* * *

La domanda attorea ex art. 2901 c.c. è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattate in distinte sezioni di motivazione.

Preliminarmente, si rileva che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria sono il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito l'immobile o, più in generale, comunque destinatario dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni credito (cfr. *ex multis* Cass. n. 23068 del 7.11.2011).

Tali soggetti ovvero entrambi gli ex coniugi che hanno preso parte all'atto di trasferimento immobiliare avvenuto con atto pubblico del 2.03.2017 a rogito del Notaio, dott. Stefano Ripa (cfr. doc. n. 9 parte attrice), in esecuzione degli accordi patrimoniali assunti in sede di divorzio, sono stati entrambi ritualmente convenuti nel presente procedimento, essendo pertanto la presente decisione giudiziale loro pienamente opponibile.

Sempre in via preliminare, occorre decidere l'istanza depositata in data 13.12.2021 da parte convenuta, peraltro a seguito della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, con richiesta di non tenere in considerazione della documentazione sub n. 19 offerta in comunicazione da parte attrice in allegato alla propria memoria di replica depositata in data 6.12.2021.

A tal proposito ci si limita a rilevare l'irritualità di entrambi i comportamenti processuali tenuti dalle parti e a dichiarare, di conseguenza, l'inammissibilità sia dell'istanza depositata in data 13.12.2021 da parte convenuta a seguito della scadenza dei termini perentori di cui all'art. 190 c.p.c. ed essendo la presente causa pendente in fase decisionale, sia della produzione documentale effettuata da parte attrice ed avente ad oggetto sentenza di condanna di X , con attestazione di passaggio in giudicato, introdotta irritualmente nel presente giudizio a preclusioni probatorie ampiamente maturate e dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, osservando altresì che la sentenza prodotta è stata emessa in data 27.08.2019, dunque, prima del trattenimento in decisione della presente causa.

In merito alla giurisdizione del giudice italiano e alla competenza territoriale del Tribunale di Forlì

Innanzitutto, con riferimento alla questione della carenza di giurisdizione lamentata da parte convenuta, che in effetti si è costituita nel presente giudizio solo in data 7.11.2018, tenuto conto delle contrapposte interpretazioni proposte dalle parti sul punto, occorre evidenziare il dato codicistico per cui l'art. 37 c.p.c. prevede che "*Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo*"; diversamente per quanto concerne il difetto di giurisdizione nei confronti del giudice straniero, a seguito dell'abrogazione del secondo comma del predetto articolo da parte della legge n. 218 del 31.05.1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), i criteri internazional-processuali di determinazione della giurisdizione italiana e di rilevabilità del relativo difetto sono esplicitati dall'art. 11 della richiamata legge.

In particolare, dunque, "*il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale*".

Nel caso di specie, rilevata l'espressa eccezione formulata da parte convenuta all'atto della propria costituzione in giudizio alla luce dell'evoluzione processuale e degli atti difensivi delle parti, doveroso e pregiudiziale è l'accertamento in ordine alla sussistenza di giurisdizione del giudice italiano adito, considerata la transnazionalità che in parte caratterizza la controversia in oggetto, collegata a due diversi ordinamenti giuridici statali.

A tal proposito, si richiama testualmente l'art. 3 della 1. n. 218 del 31.05.1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) - senza dubbio applicabile in via diretta nella specie visto che la Repubblica di San Marino non è stato membro dell'Unione Europea - per cui "*la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia*

autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge".

In mancanza, dunque, di specifici casi legislativi di stretta interpretazione, non vi è dubbio che si sia cristallizzata la giurisdizione italiana nell'ambito del presente giudizio, introdotto sì da una banca con sede legale a San Marino e che vede come convenuto X che risulta parimenti residente presso la Repubblica di San Marino, in quanto è stata convenuta altresì in giudizio Y , quale litisconsorte necessario, residente in Italia a San Pascoli.

Conseguentemente, dovendosi fare necessaria applicazione dei principi generali del diritto vivente (cfr. Cass. S.U. n. 2360 del 9.02.2015), in caso di un'unica domanda, avente *petitum* e *causa petendi* comuni, proposta nei confronti di una pluralità di soggetti convenuti, la connessione per il titolo e il principio del *simultaneus processus* fanno sì che si radichi la giurisdizione italiana qualora almeno uno dei soggetti convenuti sia domiciliato o residente in Italia.

Quanto poi all'ulteriore presupposto dell'azione relativo alla competenza del Tribunale di Forlì - eccezione che si ritiene parimenti essere stata sollevata da parte convenuta (cfr. pagg. 3 e 4 comparsa di costituzione), in base al generale potere di qualificazione giuridica di cui all'art. 112 c.p.c. - parimenti si rileva la competenza territoriale del giudice adito per le seguenti ragioni.

A tal proposito, si rende, preliminarmente, necessaria una breve considerazione in relazione alle corrette modalità di formulazione della relativa eccezione.

In particolare, si ricorda che il difetto di competenza territoriale derogabile non può essere rilevato d'ufficio, né può esserlo per un motivo d'incompetenza diverso da quello dedotto dalla parte e, conseguentemente, il convenuto ha l'onere di eccepire tempestivamente nel primo atto processuale l'incompetenza sotto tutti i profili possibili.

Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che "*la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili*" (cfr. Cass. n. 1594 del 24.01.2020), peraltro in linea con la generale massima giurisprudenziale per cui il convenuto è onerato in ogni caso di una specifica contestazione e, quindi, in caso di concorrenza di fori, deve contestare puntualmente ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti (cfr. già Cass. n. 24277 del 22.11.2007 e Cass. 25891/2010).

Nella specie, dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta risulta di formulazione incompleta, avuto riguardo sia al *forum destinatae solutionis* ovvero il luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione, criterio che non è stato considerato dalla difesa di parte convenuta, sia parimenti al foro generale delle persone fisiche con riferimento a Y , in ogni caso residente nel circondario del Tribunale di Forlì.

Di conseguenza, anche l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta non può trovare accoglimento stante l'incompiutezza nella formulazione della stessa.

In merito alla sussistenza di un credito in capo all'attore nei confronti dell'autore dell'atto dispositivo da revocarsi. Credito litigioso. Sospensione necessaria cc art. 295 c.p.c.

Passando ora all'analisi delle questioni più propriamente di merito con riferimento all'azione revocatoria ordinaria, in primo luogo, si ricorda che il campo di applicazione della disciplina posta a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c. è delineato dalla sussistenza di alcuni presupposti di legge ed in particolare, l'azione revocatoria secondo il dettato codicistico può essere esperita dal creditore, anche nell'ipotesi in cui il diritto di credito sia sottoposto a termine o condizione, quando il debitore abbia compiuto un atto dispositivo che arrechi pregiudizio alle ragioni del credito.

In sintesi, si precisa che il credito tutelato con l'azione revocatoria, se può essere sorto anche successivamente all'atto di disposizione patrimoniale, non può certamente sorgere in un momento successivo all'esperimento dell'azione giudiziale stessa.

Innanzitutto, dunque, occorre che chi agisce ai sensi dell'art. 2901 c.c. ne sia legittimato sul piano attivo ovvero sia creditore nei confronti del convenuto debitore.

Legittimato all'azione, infatti, è il solo creditore, anche se titolare di un credito sottoposto a condizione o a termine, che sia tale al momento della proposizione dell'azione; tale accertamento, relativo ad un presupposto indefettibile dell'azione, potrà essere condotto dal giudice anche d'ufficio. Se è dunque imprescindibile la sussistenza di un credito al momento della proposizione della domanda giudiziale, non si richiede, per giurisprudenza ormai pacifica che il predetto credito sia necessariamente certo, liquido, né tantomeno esigibile.

In via interpretativa è da considerarsi legittimato anche il titolare di un credito meramente eventuale (cfr. *ex multis* Cass. n. 5619 del 22.03.2016 e Cass. n. 6702 del 19.03.2018). A tal proposito, si osserva che anche le Sezioni Unite di Cassazione, dopo aver premesso che il credito sottoposto a termine o condizione conferisce al titolare una posizione di creditore eventuale o potenziale, hanno decretato un'estensione e un rafforzamento della posizione creditoria enucleando una portata più ampia dell'azione revocatoria e nello specifico estendendola anche a quei crediti eventuali o potenziali ancora incerti, destinati ad emergere da vicende complesse ed in divenire.

L'importante è che il credito possa valutarsi in termini di probabilità, anche se lo stesso non sia ancora definitivamente accertato, essendo oggetto di contestazione in separato giudizio ovvero qualora si tratti di un credito litigioso.

Ammissibile è, dunque, l'esperimento dell'*actio pauliana* con riguardo ai crediti litigiosi ovvero quelli il cui accertamento è oggetto di un procedimento pendente, sia che si tratti di crediti di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di crediti risarcitori da fatto illecito (cfr. Cass. S.U. n. 9440 del 18.05.2004 e recente conforme Cass. n. 11121 del 10.06.2020).

In particolare, appare esplicitare la condivisibile e diffusa massima giurisprudenziale per cui "*in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia*

necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori" (cfr. Cass. n. 4212 del 19.02.2020).

Inoltre, quanto alle necessarie conseguenze processuali ci si limita a richiamare l'orientamento per cui "*il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito*" (cfr. Cass. n. 3369 del 05.02.2019).

Pertanto, non condividendosi l'interpretazione fornita da parte convenuta, si rileva che la qualità di creditore deve essere intesa in senso ampio, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr. Cass. n. 10522/2020) e che, quindi, nella nozione di credito eventuale deve farsi rientrare anche il cd. credito litigioso, cioè quella di credito in contestazione (cfr. Cass. n. 12975/2020). Tale interpretazione giurisprudenziale e, dunque, l'ampia legittimazione di parte attrice trovano, altresì, l'avallo della *ratio* dell'istituto, nella misura in cui l'*actio pauliana* è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica del creditore, che mira - con finalità eminentemente cautelare - a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia relativa degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie e per consentire, quindi, poi nella futura sede esecutiva la realizzazione del proprio accertato credito.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, BAC ha agito in revocatoria nei confronti di X a tutela del proprio credito, che risulta pari ad euro 390.728,36, oltre interessi e spese, come da decreto ingiuntivo n. 515/2016 emesso in data 6.05.2016, con cui è stato ingiunto X , amministratore della società debitrice principale SA.FE S.r.l., in forza della fideiussione *omnibus* sino alla concorrenza dell'importo di euro 450.000,00, rilasciata in data 24.06.2014 e in ragione della revoca disposta dalla banca nei confronti della società dei rapporti bancari in essere con saldo negativo con relativa intimazione di pagamento datata 15.12.2015 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 12 parte attrice).

In atti risulta, altresì, sufficientemente dimostrato che in data 29.04.2017, nell'ambito del giudizio di opposizione instaurato dal fideiussore X , è stata concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 515/2016 (cfr. doc. n. 8 parte attrice).

Pertanto, non vi è dubbio in merito alla qualità di creditore a fini revocatori in capo all'odierna parte attrice nei confronti di X , al momento della proposizione della domanda giudiziale ovvero con riferimento all'iscrizione al ruolo della presente causa intervenuta nel mese di marzo 2018.

Si precisa, infatti, sin d'ora che l'atto dispositivo patrimoniale per cui parte ricorrente è a richiedere la revocatoria ordinaria è rappresentato dall'atto pubblico del 2.03.2017 a rogito del Notaio, dott. Stefano Ripa (cfr. doc. n. 9 parte attrice), con cui X , in esecuzione degli accordi patrimoniali assunti in sede di divorzio con l'ex coniuge Y , ha trasferito in favore di quest'ultima il proprio intero

patrimonio immobiliare - circostanza che non è stata specificamente contestata, costituendo, pertanto, circostanza fattuale pacifica che deve essere posta a fondamento della presente decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c..

Ferma comunque la necessità di puntuale accertamento e di condanna del fideiussore al pagamento in garanzia dei debiti bancari della SA.FE. s.r.l. nell'ambito del giudizio di merito pendente dinnanzi a questo Tribunale, in questa sede e tenuto conto della sola documentazione ritenuta utilizzabile, non può che affermarsi che in capo all'odierna parte attrice sussista un'aspettativa e una ragione di credito quantomeno eventuale nei confronti del convenuto X , che legittima all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ivi proposta, essendo, altresì, sufficiente che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato sia determinato in base al momento in cui il credito sorge e non già a quello del suo accertamento giudiziario.

Il credito preteso da BAC, alla luce della documentazione offerta in comunicazione, è comunque sorto anteriormente anche rispetto all'atto dispositivo posto in essere dal debitore.

In merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo ovvero *eventus damni*

Parimenti sussistente, in secondo luogo, nel caso di specie, è l'ulteriore presupposto oggettivo del pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.

Ci si limita a ricordare sul punto che, al fine di valutare la sussistenza dell'*eventus damni*, non è necessaria la prova di una prospettiva di danno effettiva ed attuale, ma è sufficiente che in conseguenza dell'attività dispositiva posta fraudolentemente in essere dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia all'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. n. 16464 del 15.07.2009).

In una prospettiva sostanzialmente estensiva, che non necessita solo di un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore o di una totale compromissione della sua consistenza, l'*eventus damni*, della cui prova è onerato il creditore che agisce in revocatoria, può consistere anche in una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità per lo stesso creditore nella realizzazione di quanto dovutogli.

Come noto, costante è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dalla scrivente, nel ritenere che "*il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore*" (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019).

Quanto al momento temporale in relazione al quale va effettuata la valutazione in merito alla sussistenza di un pregiudizio per il creditore, si precisa che la stessa analisi va condotta con un giudizio *ex ante* ovvero al tempo dell'atto dispositivo (cfr. Cass. n. 23743 del 14.11.2011) ed, in ogni caso, deve sempre permanere al momento della proposizione della domanda.

Nel caso di specie, a fronte della prova dell'intervenuto e complessivo trasferimento del proprio patrimonio immobiliare da parte del debitore X , tanto con l'atto dispositivo revocando, quanto con la di poco precedente - in data 11.01.2017 - vendita per la propria quota di comproprietà alla società Erwidcol Financial Service s.p.a. con sede presso la Repubblica di San Marino di ulteriori immobili meglio identificati in atti (cfr. doc. n. 10 parte attrice), il convenuto costituito non ha fornito idonea e concreta prova della propria capacità con il residuo patrimonio di soddisfare le summenzionate pretese creditorie, ancora *sub iudice*.

Parte convenuta sul punto non ha offerto in comunicazione idonea documentazione né tantomeno si è messa in prova formulando capitoli di prova orale al riguardo.

Inoltre, per completezza espositiva e anticipando sin da ora quanto di seguito verrà meglio analizzato con riferimento all'elemento soggettivo del debitore, si rileva che la circostanza fattuale allegata da parte attrice in atto di citazione relativa alla successiva concessione degli immobili compravenduti da parte della società compratrice in locazione finanziaria in favore dello stesso X , non risulta essere stata di fatto specificamente contestata dalle parti convenute.

In ogni caso, l'alienazione e il trasferimento di beni immobili e di diritti reali sugli stessi beni immobili, originariamente facenti tutti parte del patrimonio personale del debitore, senza dubbio, integrano atti di disposizione patrimoniale che alterano l'assetto della garanzia generica dei creditori e causano un pericolo di danno agli stessi con riferimento alla qualità e quantità dei beni che ne formano oggetto. Infatti, è indubbio che la qualità della garanzia patrimoniale può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente non distraibili dal debitore (quali sono i beni immobili) con beni distraibili (come ad esempio il denaro) o in ogni caso in beni non altrettanto aggredibili dai creditori (cfr. Cass. n. 1896 del 9.02.2012).

In merito alla sussistenza di presupposti soggettivi del *consilium fraudis* e della *partecipatio fraudis* in capo alle parti convenute. Atto dispositivo a titolo gratuito

Accanto all'elemento oggettivo, in terzo luogo, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. richiede anche la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo in capo al debitore che ha compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che può essere accertata anche mediante l'utilizzo di presunzioni.

Si precisa che, a seconda della natura dell'atto dispositivo, tale conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie è richiesta in capo al solo debitore, qualora si tratti di atti a titolo gratuito, e anche in capo al terzo, in caso di atti a titolo oneroso.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che "*in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato*" (cfr. Cass. n. 16221 del 18.06.2019).

A tal proposito, inoltre, ci si limita ad evidenziare che, per quanto d'interesse nella presente decisione, nello specifico caso di credito litigioso, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (cfr. Cass. n. 11121 del 10.06.2020).

Alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che quantomeno il debitore X - il quale risulta essere stato amministratore di SA.FE. s.r.l. per lungo tempo, come da visura camerale (cfr. doc. n. 12 parte attrice), nonché aver sottoscritto personalmente fideiussione omnibus a favore della banca garantendo l'adempimento di SA.FE. s.r.l. fino all'importo massimo individuato di euro 450.000,00 (cfr. doc. n. 3 parte attrice) in data 24.06.2014 -, già al momento della prima disposizione patrimoniale a favore della società Erwidcol Financial Service s.p.a., fosse effettivamente a conoscenza dell'esistenza di una pretesa creditoria non solo potenziale, ma addirittura già formalmente azionata dal creditore, mediante ottenimento e notifica al medesimo debitore/garante ingiunto in data 16.05.2016 del decreto ingiuntivo n. 515/2016 emesso dal Tribunale di Forlì.

Nella specie, infatti, a *fortiori*, l'atto dispositivo posto in essere in data 2.03.2017 cfr. doc. n. 9 parte attrice) oggetto della presente azione revocatoria è successivo al sorgere del credito di BAC.

Inoltre, si ribadisce che l'elemento soggettivo della *scientia fraudis*, nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti compiuti a titolo gratuito, deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo, che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve necessariamente in favore del primo.

Sostanzialmente consolidato, inoltre, è l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità nell'affermare, da un lato, che "*gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità"; in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale*" (cfr. Cass. n. 5473 del 14.03.2006) e, dall'altro, che "*l'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza*

che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale" (cfr. Cass. n. 10443 del 15.04.2019).

Nulla di tutto ciò è stato dimostrato adeguatamente da parte convenuta, che non ha offerto in comunicazione idonea documentazione né si è messa altrimenti in prova in ordine agli accordi economici di divorzio e alla pretesa natura sostanzialmente solutoria e compensativa del trasferimento immobiliare, limitandosi a dedurre che all'epoca X era disoccupato e privo della liquidità necessaria per provvedere agli obblighi assunti di mantenimento dell'ex coniuge.

A ciò si aggiunga, quale elemento testuale che evidenzia la concorde volontà delle parti contraenti, l'espressa previsione di gratuità dell'atto di trasferimento contenuta nell'atto pubblico revocando che all'art. 5 puntualmente prevede che "*l'odierno trasferimento avviene senza pagamento di alcun corrispettivo, in base agli accordi intervenuti in sede di divorzio tra i coniugi X e Y ; questi ultimi dichiarano, quindi, di null'altro avere a richiedersi l'uno dall'altra a tale titolo, onde rinunciano espressamente all'ipoteca legale*" (cfr. doc. n. 9 parte attrice).

In ultima analisi, poi, anche a voler qualificare quale atto a titolo oneroso l'atto dispositivo revocando in ragione di supposti rapporti compensativi dei rapporti economici tra gli *ex* coniugi – lo si ribadisce, in atti comunque non sufficientemente provati -, aderendo dunque alla ricostruzione fornita da parte convenuta, non si può non evidenziare comunque il rapporto di stretta parentela che ha legato le parti per anni ed in particolare alla data di concessione dei finanziamenti bancari a SA.FE. s.r.l., nonché del rilascio della fideiussione *omnibus* da parte di X avvenuto in data 24.06.2014 (cfr. doc. n. 3 parte attrice).

A tal proposito, infatti, si osserva che la circostanza fattuale relativa al precedente rapporto di coniugio e alla conseguente convivenza dei due coniugi all'epoca non risulta sostanzialmente in contestazione tra le parti. Anzi, dalle specifiche deduzioni formulate dalla stessa parte convenuta al momento della propria costituzione in giudizio (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione), emerge come prima dell'intervenuta separazione, X sia stato per lungo tempo durante la convivenza, amministratore della società SA.FE. s.r.l. (cfr. doc. n. 12 parte attrice) e come fossero proprio i proventi ricavati dalla predetta società a garantire il necessario reddito agli allora coniugi.

Inoltre, occorre valorizzare un ulteriore aspetto che rende sostanzialmente implausibile che Y fosse totalmente all'oscuro dell'andamento finanziario della società amministrata e garantita dall'*ex* marito ovvero l'evidente vicinanza temporale che ha caratterizzato l'attività di alienazione dei propri beni immobili ad opera di X . Si precisa, infatti, che Y pochi mesi prima della stipulazione dell'atto revocando, aveva partecipato quale comproprietaria all'atto di vendita di ulteriori immobili di proprietà degli *ex* coniugi alla società Erwidcol Financial Service s.p.a. (cfr. doc. n. 10 parte attrice), risultando quantomeno al corrente e quindi consapevole dell'alienazione in massa ed in tempi particolarmente brevi dell'intero patrimonio immobiliare posseduto dall'ex marito.

Tutto ciò, risulta senza dubbio in linea con il principio per cui nell'ipotesi di crediti litigiosi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale, successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la *scientia fraudis* del terzo, anche mediante presunzioni, e non già il *consilium fraudis*. Si ricorda, in aggiunta, che in tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, l'unica condizione per l'esercizio della stessa, oltre che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore, è che di tale pregiudizio fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore; peraltro, la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. n. 6702 del 19.03.2018).

A tal proposito, è necessario precisare che le generiche allegazioni solo dedotte e non adeguatamente provate da parte convenuta non siano in grado di vincere la presunzione di conoscenza del potenziale pregiudizio dell'operazione immobiliare compiuta da entrambe le odierne parti convenute.

Tutto ciò premesso ed in sintesi, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c., occorre dichiarare l'inefficacia nei confronti di parte attrice ed a tutela del relativo credito vantato, dell'atto pubblico del 2.03.2017 rogato dal Notaio, dott. Stefano Ripa, di trasferimento ad opera di X , in esecuzione degli accordi patrimoniali assunti in sede di divorzio con l'*ex* coniuge Y , ed in favore di quest'ultima dei beni immobili ivi meglio indicati, ordinando sin d'ora al Conservatore dei Registri Immobiliari (Ufficio del Territorio di Forlì) di Forlì-Cesena, ove necessario, ogni conseguente variazione nelle relative trascrizioni.

In merito alle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, ad eccezione della fase istruttoria, che viene liquidata nei valori minimi, essendosi limitata al deposito delle memorie scritte e all'espletamento di un'unica udienza in cui le parte convenuta sono state sentite in interrogatorio formale, in base al valore della controversia, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza delle parti convenute in solido tra loro, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero R.G. 881/2018; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. DICHIARA INAMMISSIBILI l'istanza depositata in data 13.12.2021 da parte convenuta e la produzione documentale sub n. 19 effettuata da parte attrice in allegato alla propria memoria di replica depositata in data 6.12.2021.

2. ACCOGLIE la domanda attorea ex art. 2901 c.c. per le ragioni di cui in motivazione.

3. DICHIARA l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese s.p.a. dell'atto pubblico del 2.03.2017 rogato dal Notaio, dott. Stefano Ripa, di trasferimento immobiliare, in esecuzione degli accordi patrimoniali assunti in sede di divorzio con l'ex coniuge Y , ad opera di X ed in favore di quest'ultima, atto trascritto in data 30.03.2017 presso l'Ufficio del Territorio di Forlì al Reg. Gen. 5351 ed al Reg. Part. 3242.

4. CONDANNA parte convenuta X e Y , in solido tra loro, al pagamento a favore di parte attrice Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese s.p.a. delle spese di lite, che si liquidano in euro 18.413,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 1.241,00 per contributo unificato e relativi bolli; infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.

Forlì, 13 gennaio 2022

Il Giudice

dott.ssa Giorgia Sartoni

Pubblicazione il 17/01/2022